

L'aggiornamento e la formazione professionale permanente sono un obbligo deontologico prima che giuridico (art. 19 C.D.M. 2014).

Ciò nondimeno **esiste anche un obbligo legale e assicurativo** al quale sono sottoposti tutti gli esercenti le professioni sanitarie. Il sistema Ecm è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata in favore dei cittadini. Destinatari della Formazione Continua devono essere tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva.

Decorrenza dell'obbligo formativo – esoneri ed esenzioni

Tale obbligo decorre dal 1° gennaio successivo all'iscrizione all'albo.

Ogni corso di formazione accreditato mette a disposizione, una volta superato, un certo numero di crediti detti ECM. L'obbligo formativo è di 150 crediti formativi in un triennio. Esistono alcune situazioni che comportano l'esonero dall'obbligo formativo come la partecipazione a scuole di specializzazione o al corso di medicina generale; in tali casi l'esenzione è per tutti gli anni della durata dei corsi. Altri motivi di esonero sono quelli che comportano la temporanea sospensione dell'attività medica, ad esempio: maternità, svolgimento di cariche pubbliche elettive, gravi patologie, ecc.;

Triennio formativo ECM 2023-2025

Per il triennio **2023-2025** è confermato l'obbligo formativo pari a **150 crediti** (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni) da conseguire dal 1° gennaio 2023 ed entro il 31 dicembre 2025.

CoGeAPS

Il **CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie)** è l'unico organismo nazionale deputato alla gestione della posizione dei singoli professionisti nei confronti dell'obbligo formativo. Ogni professionista può accedere con SPID o CIE al sito CoGeAPS www.cogeaps.it per verificare la propria posizione, inserire eventuali crediti individuali, esoneri ed esenzioni, o creare il proprio Dossier formativo individuale.

La certificazione dell'adempimento dell'obbligo formativo è rilasciata dagli OMCeO sulla base di quanto registrato nella banca dati del CoGeAPS, **per richiedere tale certificazione è necessario per il rilascio munirsi di marca da bollo di € 16.00.**

Il professionista troverà l'elenco degli eventi ECM a cui ha partecipato ed i crediti che ha accumulato. È importante ricordare che chi organizza gli eventi ha 90 giorni di tempo per inviare i dati al COGEAPS. Questo significa che è normale una latenza di almeno tre mesi nell'aggiornamento dei dati. I corsi ECM online (FAD) hanno un ritardo nella registrazione ancora maggiore perché l'organizzatore può inviare i dati conclusivi al COGEAPS solo alla chiusura dell'evento online.

È comunque consigliato a tutti i professionisti di conservare gli attestati al termine di ogni evento formativo frequentato, in quanto se per eventuali disguidi il COGEAPS non riceve i dati da parte dell'organizzatore dell'evento, il professionista potrà comunque chiederne la registrazione esibendo l'attestato posseduto.